



COMUNE DI
FANO
SETTORE 5 - LAVORI PUBBLICI

REALIZZAZIONE DEL 1° STRALCIO – LOTTO N. 2 e N. 3 DEL PARCO URBANO DI FANO



Progettista



StudioSilva Srl
via Mazzini n. 9/2, 40137 Bologna
tel. +39 051 6360417
e-mail: info@studiosilva.it | www.studiosilva.com
Dott. For. Marco Sassatelli

Collaboratori

Arch. Alessandro Pavan
Paesaggista Alessia Zaffaroni

PROGETTO ESECUTIVO

emissione

Novembre 2021

titolo elaborato

SCHEMA DI CONTRATTO

codifica elaborato

PE20_70_01G06_SC

committente

COMUNE DI FANO - Settore 5 - LL.PP.
Via s. Francesco D'Assisi 76, 61032 - Fano (PU)
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Pamela Lisotta

scala

revisione oggetto

data

controllato

1

2

3



Repertorio n.

COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

**Contratto per l'affidamento dei lavori di realizzazione del 1° Stralcio-
Lotto n. 2 e n. 3 del Parco Urbano di Fano. CUP E33B19000170004 CIG
.....- Numero Gara**

Repubblica Italiana

L'anno duemila..... (.....) questo giorno (.....) del mese di, avanti a me dott. Stefano Morganti, Segretario Generale del Comune di Fano, giusto provvedimento del Sindaco n. 4 del 31 gennaio 2021 e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, attesto che i seguenti signori mi hanno chiesto di ricevere questo atto da stipularsi in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

- dott. ing. Federico Fabbri, nato a il, Codice fiscale, che interviene nel presente atto in qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici in rappresentanza e per conto dell'Amministrazione Comunale, ai sensi del Provvedimento Sindacale n. 13 del 30 luglio 2021 e dell'art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

- Sig. nato a il e residente in.....il quale interviene alla stipula del presente atto nella sua qualità di..... della Società con sede in, giusto quanto risulta dal Certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di rilasciato in data
...dal quale risulta che nulla osta ai fini dell'articolo 10 della Legge 31

05.1965, n.575 e successive modifiche agli atti del Comune di Fano.

Essi Signori, della cui identità personale e qualifica io Segretario Generale del Comune di Fano mi sono personalmente accertato, mi hanno richiesto di fare risultare dal presente atto quanto segue:

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. del è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di realizzazione del 1° Stralcio, lotto n. 2 e n. 3 del Parco Urbano di Fano, redatto dallo StudioSilva s.r.l. di Bologna con studio in Via Mazzini n 9/2, 40137 Bologna, per un importo complessivo di € (euro) come risulta dal seguente quadro economico:

| | QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO | PROGETTO |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | LAVORI | |
| a1 | Lavori a MISURA al lordo degli oneri per la sicurezza inclusi nelle voci di computo | € 445.034,46 |
| a2 | A detrarre ONERI SICUREZZA inclusi nelle voci di computo non soggetti a ribasso | € 6.554,67 |
| a3 | TOTALE LAVORI IN GRADO D'ASTA (a1-a2) | € 438.479,79 |
| a4 | ONERI SPECIALI PER LA SICUREZZA (Previsti da PSC) non soggetti a ribasso | € 10.841,88 |
| a5 | TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (a2+a4) | € 17.396,55 |
| a6 | LAVORI IN ECONOMIA non soggetti a ribasso | € 2.909,09 |
| A | TOTALE COMPLESSIVO A BASE D'APPALTO (a3+a5+a6) | € 458.785,43 |
| | | |
| | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | |
| b1 | Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura (eventuale ripristini del tappetino d'usura stradale e adeguamenti della segnaletica stradale orizzontale) | € 2.000,00 |
| b2 | Rilievi accertamenti indagini | € 0,00 |
| b3 | Allacciamenti a pubblici servizi | € 3.000,00 |
| b4 | Imprevisti e arrotondamenti | € 1.832,29 |
| b5 | Acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi | € 0,00 |
| b6 | Accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 del codice (dlgs 163/2006) | € 0,00 |
| b7 | Spese di cui agli articoli 24 comma 4 del dlgs 50/2016 (polizze assicurative dei progettisti) del dlgs 50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo (comprensivo delle spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento) di cui all'art. 113 del dlgs 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.* | € 61.064,72 |
| b8 | Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione. | € 0,00 |
| b9 | Eventuali spese per commissioni giudicatrici | € 0,00 |
| b10 | Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche | € 0,00 |
| b11 | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici | € 0,00 |
| b12 | Altre somme a disposizione | € 0,00 |
| b13 | IVA sui lavori 10% (ed eventuali altre imposte o contributi dovuti per legge | € 45.878,54 |
| b14 | Bonifica BOB compresa IVA 22 % | € 27.439,02 |
| B | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 141.214,57 |
| | | |
| | TOTALE | € 600.000,00 |

- il finanziamento dell'opera in questione è a carico del Comune di Fano alla voce di bilancio denominata "....." confermando gli impegni già assunti imp.21/1489 di €.37.974,42 cap.0902.22.322 inc.prof.le Studio Silva srl e imp.21/2617 di €.13.813,43 cap.0902.22.322 inc.prof.le Studio Silva srl per un totale complessivo di €.51.787,85 e finanziando il restante importo pari ad. €.548.212,15 al CAP.0902.22.322 (fondi assegnati con D.G.M.N. n.44 del 4/3/2021, n.98 del 6.5.2021 e n.307 del 30.9.2021).

che presenta la necessaria disponibilità con gli impegni: n. ;

- il Responsabile unico del procedimento, che ha proceduto in data alla validazione del progetto, a termini dell'art. 26 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., è il Dott. Arch. Pamela Lisotta, Funzionario del Settore Lavori Pubblici U.O.C. Coordinamento e Progettazione Lavori Pubblici nominato con determinazione del Dirigente del Settore LL. PP. n. 1294 del 16.07.2020;

- il Direttore dei Lavori è il Dott. Agr. Marco Sassatelli con studio in Bologna , iscritto all'ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Bologna n. 767 ;

- con determinazione a contrattare del Dirigente. Lavori Pubblici n. del, si è stabilito quanto segue:

- di assegnare alla CUC, l'indizione della procedura di gara per l'affidamento dei presenti lavori;

- di procedere alla scelta dell'operatore economico, cui affidare i predetti lavori, mediante

- L'importo dei lavori a base di gara è suddiviso come segue:

| <i>Lavori soggetti a ribasso</i> | <i>Importi non soggetti a ribasso</i> | | | <i>Totale Import a base contrattuale</i> |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| <i>Lavori a misura a base d'asta</i> | <i>Oneri della sicurezza inclusi nei prezzi</i> | <i>In economia - (art.14 comma 3 Decreto 7 marzo 2018 n.49) euro</i> | <i>Oneri di sicurezza speciali</i> | |
| € 438.479,79 | € 6.554,67 | € 2.909,09 | € 10.841,88 | € 458.785,43 |

L'importo della manodopera viene stimato pari ad € 59.557,62 (lavori a misura) + € 2.909,09 (lavori in economia) per un totale di € 62.446.71

- il progetto è identificato dai seguenti codici: CUP E33B19000170004- CIG- Numero Gara

- con determinazione del Responsabile P.O. della CUC n. del è stato approvato il bando/disciplinare di gara e relativa modulistica per procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante

- detto bando di gara, veniva pubblicato, ai sensi di legge, su

- a seguito di gara telematica esperita mediante in data la migliore offerta è risultata quella presentata dell'impresa, con sede in - (.....), P.IVA/C.F. n., con il ribasso del%, come risulta dal relativo verbale di gara;

- ai fini dell'efficacia del contratto, ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016, è stata acquisita la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite il sistema Avcpass predisposto dall'ANAC;

- visura della C.C.I.A.A., acquisita agli atti in data

- ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 210/2002, convertito dalla legge n 266/2002, è stato acquisito il DURC on line, dal quale risulta che la

Ditta è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi (matricola INPS n., INAIL n., Cassa Edile codice impresa n.);

- l'Impresa possiede l'attestazione SOA per le categorie cl.e le certificazioni di qualità

- il Comune di Fano, ai sensi dell'art.87 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., ha richiesto in data, la comunicazione prefettizia antimafia, nei confronti dell'impresa mediante consultazione della B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Antimafia) ed è pervenuta la comunicazione antimafia liberatoria, ai sensi dell'art. 88 comma 1 del D.lgs. n. 159/2011, in data, prot.;

- divenuta efficace la suddetta aggiudicazione, con Determinazione n. del del Responsabile della CUC, si disponeva l'affidamento del presente appalto all'impresa per l'importo contrattuale (IVA esclusa) di € di cui € per lavori a misura al netto del ribasso del% più € per oneri della sicurezza inclusi nei prezzi, € per oneri della sicurezza aggiuntivi ed € per lavori in economia non soggetti a ribasso;

- ai sensi dell'art. 76 comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva è stata comunicata in data alle altre ditte concorrenti;

- l'Avviso di aggiudicazione della procedura di gara è stato pubblicato in Amministrazione trasparente, all'Albo Pretorio on-line, sulla piattaforma TuttoGare, il sulla G.U.R.I. - Sez. Contratti n. del , sul sito dell'Osservatorio Regionale – Servizio Contratti Pubblici (codice) e per estratto, su un quotidiano a diffusione nazionale e

uno a diffusione regionale (..... e reg. del);

- il “termine dilatorio” di cui all’art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è scaduto;

- con determinazione n. del del Dirigente Settore Lavori Pubblici, si è preso atto dell’intervenuta aggiudicazione a favore della ditta

- con verbale in data odierna il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in argomento e il rappresentante della ditta Appaltatrice hanno concordemente dato atto, del permanere delle condizioni che consentono l’esecuzione dei lavori;

- ai fini del presente contratto, il sig., quale rappresentante legale della ditta Appaltatrice, dichiara di aver eletto domicilio in Fano, presso la sede Municipale in via San Francesco d'Assisi n. 76.

Tutto ciò premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, che dichiarano di tenere e valere la suesposta narrativa come parte integrante e dispositiva del presente contratto, le parti medesime convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1 – Oggetto e ammontare dell'appalto

Il Dott. Ing. Federico Fabbri, in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Fano che rappresenta, cede in appalto, alla ditta, con sede in-(.....), d’ora innanzi denominata Appaltatore, che in persona del suo Amministratore accetta, i lavori di realizzazione del 1° Stralcio, lotto n. 2 e n. 3 del Parco Urbano di Fano, in conformità al progetto indicato in premessa.

L'importo totale contrattuale ammonta ad € IVA esclusa (euro

..... virgola) così composto: € per lavori a misura al netto del ribasso del% più € per oneri della sicurezza inclusi nei prezzi , € per oneri della sicurezza aggiuntivi ed € per lavori in economia (*art.14 comma 3 Decreto 7 marzo 2018 n.49*) non soggetti a ribasso.

Art. 1Bis – Oggetto e ammontare degli interventi migliorativi opzionali

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario dell'appalto l'esecuzione di interventi opzionali ai sensi dell'art. 106 comma1 lett. a) del D.lgs 50/2016 fino ad un importo pari ad € 38.256,81 al lordo del ribasso d'asta del%

La Stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di richiedere all'aggiudicatario dell'appalto modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 106 comma1 lett. e) del D.lgs 50/2016 per un importo pari al 20% dell'importo contrattuale.

Nel caso in cui la Stazione appaltante richieda gli interventi migliorativi opzionali di cui sopra, l'Appaltatore sarà obbligato a darvi seguito mentre nel caso in cui la Stazione appaltante decida di non richiederli, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo compensativo.

Art. 2 – Documenti facenti parte integrante del contratto

Le parti contraenti espressamente riconoscono che le loro reciproche obbligazioni inerenti, connesse, conseguenti e comunque derivanti dall'appalto dei lavori in argomento, sono disciplinate, oltre che dalle leggi vigenti in materia, dal presente contratto e dai seguenti documenti:

1) Capitolato generale d'Appalto approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145, per la parte ancora vigente;

- 2) Relazione tecnica illustrativa;**
- 3) Relazione geologica;**
- 4) Studio di fattibilità ambientale**
- 5) Capitolato Speciale d'Appalto;**
- 6) Piano di sicurezza e coordinamento;**
- 7) Computo metrico della sicurezza**
- 8) Layout di cantiere;**
- 9) Cronoprogramma di progetto;**
- 10) Relazione sulla gestione delle materie;**
- 11) Relazione sulle interferenze;**
- 12) Relazione sui CAM;**
- 13) Relazione sugli impianti;**
- 14) Elenco prezzi unitari;**
- 15) Analisi prezzi;**
- 16) Computo metrico estimativo;**
- 17) Quadro economico di progetto;**
- 18) Quadro di incidenza manodopera;**
- 19) Quadro di incidenza degli oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi;**
- 20) Elaborati grafici;**
- 21) Delibera di Giunta Comunale n. del di approvazione progetto esecutivo e relativi allegati;**
- 22) Determinazione a contrattare n. del del Dirigente. Lavori Pubblici;**
- 23) Determinazione n.... del del Responsabile della CUC, di avvio della procedura e approvazione atti di gara;**

- 24) Verbale di gara;
- 25) Offerta tecnica;
- 26) Offerta economica;
- 27) Determinazione di aggiudicazione definitiva n. del
del Responsabile della CUC;
- 28) Determinazione n. del del Dirigente Settore Lavori
Pubblici, di presa d'atto della determinazione di aggiudicazione;
- 29) dichiarazione di valutazione dei rischi di cui all'art.17, comma 1, lettera a)
ed art. 29, comma 5, e di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o
interdittivi di cui all'art. 14, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Le indicazioni di cui alle voci dell'elenco prezzi, al Capitolato Speciale d'Appalto ed agli elaborati grafici del progetto esecutivo, forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del presente contratto. In caso di indicazioni discordanti fra i documenti di cui sopra, devono considerarsi prevalenti quelle degli elaborati grafici. Devono, comunque, intendersi compresi nei prezzi di elenco anche tutti quei lavori di dettaglio che, pur non espressamente indicati nelle singole voci di detto elenco risultino comunque necessari per dare le lavorazioni stesse compiute a perfetta regola d'arte.

Sono parte del presente contratto e si intendono allegati per formare parte integrante e sostanziale anche se non materialmente uniti al medesimo, i documenti di seguito richiamati che vengono sottoscritti dalle parti in segno di accettazione e conservati agli atti della stazione appaltante:

- a. il capitolato speciale d'appalto
- b. l'elenco prezzi

c. il computo metrico estimativo

Sono altresì sottoscritti con firma digitale in segno di conoscenza ed accettazione gli altri documenti sopra riportati, non allegati, depositati e conservati agli atti della stazione appaltante.

Art. 3 – Tempo per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 180 (Centottanta) giorni consecutivi dalla data di consegna dei lavori stessi. L'Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori entro la scadenza del termine contrattuale, può chiedere proroghe, a norma dell'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016.

Qualora per tempistiche ed esigenze legate al cantiere la messa a dimora delle piante arboree non dovesse avvenire da novembre a dicembre come prescritto all'art. 59 del Capitolato Parte Tecnica PE20_70_01G05_CSA2, il direttore dei lavori procederà ad una sospensione dei lavori, tramite l'emissione di relativo verbale, per un tempo necessario a posticipare i nuovi impianti arborei al periodo dell'anno più idoneo senza che l'Appaltatore possa richiedere alcun indennizzo. In tale lasso di tempo, qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro, potrà procedere alla presa in consegna anticipata ai sensi dell'art. 230 del del DPR 207/2010.

Art. 4 – Penali

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori verrà applicata all'Appaltatore una penale giornaliera pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale (art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016).

Art. 5 – Programma di esecuzione dei lavori

L'Appaltatore è tenuto e si impegna a presentare, prima dell'inizio dei lavori, il programma di esecuzione dei lavori redatto in conformità agli art. 40 e art. 43 D.P.R. n. 207/2010 e alle specifiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 6 – Contabilizzazione dei lavori

I lavori di cui al presente contratto saranno contabilizzati a misura e in parte in economia secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed in base al D.M. n. 49 del 7/03/2018.

Art. 7 - Obblighi dell'Appaltatore in materia di personale dipendente

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Art. 8 – Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore

Oltre agli oneri di cui al presente contratto, al Capitolato Generale e al Capitolato Speciale d'Appalto, sono pure a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri ed obblighi qui di seguito indicati, che si intendono compensati nei prezzi dell'elenco:

- l'iscrizione alla Cassa Edile di Pesaro ai sensi della L.R. n. 8 del 23.02.2005 prima dell'inizio dei lavori;
- le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere e la sua custodia diurna e notturna;
- le segnalazioni, per tutta la durata dei lavori;
- le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- lo smaltimento a norma di legge dei vari rifiuti destinati alla discarica (se del caso la stessa deve essere autorizzata) in quanto dichiarati inutilizzabili dalla

Direzione Lavori;

- l'esecuzione a sue spese, presso gli Istituti autorizzati di prova, di tutte le esperienze ed i saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori sui materiali impiegati e da impiegare nella costruzione in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi;
- l'applicazione al limite del cantiere, entro dieci giorni dalla data di consegna, di un cartello con le indicazioni del lavoro, secondo la dicitura dettata dal Responsabile del Procedimento;
- la realizzazione ed affissione di un pannello pubblicitario in tela plastificata o delle dimensioni minime di ml 1,60x3,00, saldamente fissato al terreno con apposita struttura o alla recinzione, riportante immagini fotografiche, documentazione storica, testi e rendering che illustrano il progetto e la documentazione storica dell'area;
- le spese per la fornitura di fotografie nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori, delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto;
- le spese per produrre una o più planimetrie in formato dwg e pdf rappresentanti tutti i sottoservizi realizzati con indicazione delle misure planimetriche e delle profondità di posa;
- tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, le spese di bollo degli atti di contabilità lavori, certificati, ecc... e dei documenti relativi alla gestione del contratto, come pure le spese per le operazioni di collaudo;
- l'allacciamento alla rete per la fornitura dell'energia elettrica e dell'acqua necessaria al servizio del cantiere ed al funzionamento dei mezzi d'opera, nonché, le previdenze atte ad ottenere la continuità dei servizi quando

manchino energia elettrica ed acqua;

- l'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o in costruzione, delle persone addette ai lavori non compresi nel presente appalto che eseguono lavori per conto dell'Amministrazione Appaltante, nonché, a richiesta della Direzione Lavori, l'uso da parte di dette persone dei ponti di servizio, impalcature, apparecchi di sollevamento;

- l'accertamento della presenza o meno nell'ambito del cantiere, di condutture elettriche, telefoniche, idriche fognarie, gas, individuandone l'esatta ubicazione; eventuali danni causati a dette condutture ed impianti saranno addebitati all'Appaltatore;

- i tracciamenti e/o rilievi batimetrici necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere e la conservazione, fino a collaudo, dei capisaldi planimetrici ed altimetrici ricevuti in consegna;

- tutte le pratiche e gli oneri per l'occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche e private per strade di servizio, per l'accesso al cantiere per l'impianto del cantiere stesso, per deviazioni provvisorie di strade e acque, per cave di prestito, per depositi od estrazione di materiali, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per risarcimento di danni a terzi, per abbattimento di piante e per tutto quanto necessario alla esecuzione dei lavori;

- le spese per la custodia e buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione;

- le spese di adeguamento del cantiere in osservanza al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

- l'obbligo di rispettare tutte le condizioni di assicurazione, comunicazioni ed

obblighi a carico del contraente come riportati nella polizza di assicurazione di cui allo schema tipo 2.3 e relativa scheda tecnica (DM 123 del 12/03/2004);

- l'eventuale richiesta di deroga di emissione ai limiti acustici per attività temporanee di cantiere di cui alla L.R. n. 28 del 14.11.2001 nonché della D.G.R. n. 896/2003 e la relativa modifica dell'orario di lavoro;

- l'uso anticipato delle opere che venissero richiesti dalla Direzione Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantito dei possibili danni che potrebbero derivargli;

- l'obbligo di presentazione delle certificazioni di qualità per tutti i prodotti, forniti ed installati, per i quali sia le vigenti normative che le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto lo prevedono. Il pagamento della rata di saldo è subordinato all'avvenuta presentazione di dette certificazioni. L'Appaltatore dovrà in ogni caso riparare tempestivamente a sue spese i guasti e le imperfezioni che si verificassero negli impianti per effetto della non buona qualità dei materiali impiegati e per difetti di montaggio e di funzionamento, escluse solo le riparazioni di quei danni che, a giudizio della Stazione Appaltante, non possano attribuirsi all'ordinario esercizio dell'impianto, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale che ne fa uso o normale usura. L'Appaltatore deve provvedere ai materiali e mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal Direttore dei Lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati nel contratto.

- il pieno rispetto di quanto riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

- l'onere di adottare tutti gli accorgimenti finalizzati ad evitare il danneggiamento degli alberi presenti nell'area di cantiere, sia a livello di

apparato radicale (coinvolto nelle operazioni di scavo che saranno effettuate a mano e con la massima cautela) sia a livello di tronco che non potrà essere utilizzato come supporto per materiali di qualsiasi tipo, che dovrà essere protetto idoneamente nel caso i mezzi di cantiere lo possano danneggiare e scalfire.

- l'obbligo di comunicare alla Stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto dei lavori affidati.

Art. 9 - Disposizioni specifiche in materia di sicurezza

I lavori di cui al presente appalto sono soggetti all'applicazione del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 "Testo Unico della Sicurezza".

Il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione è stato individuato nella figura del Dott. Agr. Marco Sassatelli che ha redatto il PSC e relativi allegati che sono ricompresi negli elaborati di progetto.

L'Appaltatore è comunque obbligato ad adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XV del D.Lgs. 81/2008, ed è tenuto a consegnare all'Amministrazione appaltante entro 30 gg. dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, nei casi di consegna anticipata in pendenza del contratto, il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89 comma 1 lettera h) del D.Lgs. n. 81/2008.

La stima dei costi per la sicurezza che si identifica negli oneri per l'attuazione delle misure previste nell'Allegato XV del D.lgs. 81/08 nonché L.R. n 33 del 18/11/2008 e riportata nell'apposito elaborato.

Art. 10 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs.n. 50/2016. La cessione del credito deve essere preventivamente, pena nullità, autorizzata dalla stazione appaltante e, solo in tal caso, dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione debitrice.

Art. 11 - Termini di pagamento degli acconti e della rata di saldo

Nel corso dell'esecuzione dei lavori saranno erogati all'Appaltatore pagamenti in rate di acconto dell'importo, al netto della ritenuta di garanzia per infortuni dello 0,50%, corrispondente alla somma del credito dovuto all'Impresa ogni volta che questo, per lavori regolarmente eseguiti in base ai dati desunti dai documenti contabili, ammonti a € 80.000,00 (ottantamila/00) al netto del ribasso contrattuale e dell'importo dovuto per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetto a ribasso) calcolato in proporzione all'importo dei lavori contabilizzati.

In deroga al limite della somma della rata di acconto sopra prevista, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto, ma comunque non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo.

I certificati di pagamento, relativi alle rate di acconto così determinate, saranno emessi nei termini previsti dall'art. 113 bis del DLgs 50/2016 previa richiesta

agli enti previdenziali ed assistenziali delle certificazioni attestanti l'avvenuto versamento dei contributi così come previsto dall'art. 28 bis della L.R. n.49/1992 modificata ed integrata dalla L.R. n.25/1995.

In caso di irregolarità contributive segnalate all'Amministrazione appaltante da parte degli enti previdenziali ed assistenziali e dall'Ispettorato del Lavoro, ivi comprese quelle derivanti dalla non iscrizione alla Cassa Edile di Pesaro, competente per territorio, e dal mancato versamento alla medesima Cassa dei contributi ai sensi della L.R. n. 8/2005, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n.49/1992 modificata ed integrata dalla L.R. n.25/1995, oltre a informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione dei pagamenti a saldo, se i lavori sono ultimati. Analoga procedura viene attivata nei confronti dell'Appaltatore quando venga accertata un'inadempienza da parte della ditta subappaltatrice. Le somme sono accantonate a titolo di garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui al predetto art. 26.

Il pagamento di dette somme non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti dell'Appaltatore sia stato corrisposto quanto dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita. Per tale sospensione o ritardo nei pagamenti, l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni o ad interessi di sorta.

All'ultimazione dei lavori si farà luogo al pagamento dell'ultima rata di acconto, al netto della ritenuta di garanzia dello 0,50% .

Si procederà, previa costituzione di garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo, di importo pari alla somma del credito residuo per lavori regolarmente eseguiti e completati, desunto dall'ultimo stato di avanzamento lavori, dell'importo a saldo degli oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza, alla restituzione delle ritenute di garanzia (0,50%) ed allo svincolo della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, dopo che sarà stata riconosciuta l'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre novanta giorni dall'emissione di detto certificato.

L'importo dovuto per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza rimane quello stabilito all'Art. 1 del presente contratto, anche se l'importo finale dei lavori dovesse variare in più o in meno, purché la variazione sia contenuta nel 20%.

Qualora sia stata erogata l'anticipazione di cui all'art. 12 del presente contratto, ai sensi dell'art.35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sull'importo di ogni certificato di pagamento, è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione, a titolo di graduale recupero della medesima. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

I pagamenti di cui sopra verranno effettuati con emissione di mandati di pagamento che saranno estinti presso la tesoreria comunale di Fano – CREVAL S.p.A. Credito Valtellinese, - Piazza XX Settembre, nei modi e nei termini indicati dall'Appaltatore.

Art. 12 – Anticipazione dell'importo contrattuale

Ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.Lgs 50/2016 è prevista la corresponsione in favore dell'Appaltatore entro 15 gg dall'effettivo inizio dei lavori un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Art. 13 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore, con la stipula del presente contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. Tutti i pagamenti dovranno avvenire, pena la nullità del contratto, utilizzando unicamente conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, a commesse pubbliche. Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo mandato bancario, previa acquisizione da parte del Comune di Fano della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (D.U.R.C).

Ai sensi delle disposizioni dell'art. 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:

Banca: – Agenzia n.

IBAN:

Intestatario e delegato: sig., nato il a,
codice fiscale n.

Ogni bonifico bancario o postale effettuato con le suddette modalità, dovrà riportare l'indicazione dei seguenti codici:

CUP - CIG

L'ottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari opera anche nei confronti dei subappaltatori o subcontraenti, pena la nullità assoluta del contratto.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pesaro Urbino - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'inottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità di cui sopra comporterà per l'Appaltatore, fatta salva la clausola di risoluzione contrattuale, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dal successivo art. 6 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Il Comune di Fano non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture.

Art. 14 – Garanzie per il pagamento della rata di saldo

L'Appaltatore si impegna irrevocabilmente a costituire, a favore della Stazione Appaltante, a garanzia del pagamento della rata di saldo, ad emissione del certificato di regolare esecuzione una fideiussione bancaria o polizza assicurativa a seguito della quale la Stazione Appaltante, con apposito atto dichiarerà l'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione e corrisponderà il saldo del prezzo contrattuale.

La predetta garanzia avrà durata e validità fino allo scadere di due anni dalla data di emissione o del certificato di regolare esecuzione. La garanzia dovrà essere di importo pari alla rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato per un periodo di due anni dalla data di emissione del certificato di

regolare esecuzione.

Art. 15 - Cauzione definitiva

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016, ha prestato cauzione definitiva dell'importo di € (euro), mediante polizza fidejussoria n. e appendice n. della Società – emessa in data, Agenzia di

La cauzione deve permanere sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o, comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; è fatto salvo il progressivo svincolo della cauzione definitiva secondo i criteri e le modalità stabilite dall'art. 103, c. 5, del D.Lg. 50/2016.

Si autorizza l'Appaltatore allo svincolo della cauzione provvisoria presentata telematicamente dell'importo di € (euro), dando atto che, con la sottoscrizione del presente contratto, si rilascia ampia e liberatoria quietanza.

Art. 16 - Polizza assicurativa per danni e responsabilità civile verso terzi

Ai sensi dell'Art. 103, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., la ditta appaltatrice è altresì obbligata a stipulare una polizza assicurativa CAR che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale degli impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori. Nello specifico la somma assicurata alla Sezione A Partita 1 deve corrispondere all'importo di aggiudicazione dei lavori mentre la somma assicurata alla Partita 2 (opere preesistenti) dovrà essere pari ad € 500.000,00 alla

Partita 3 (demolizione e sgombero) dovrà essere pari ad € 20.000,00 (schema tipo 2.3 D.M. 123/2004 e relativa scheda tecnica). .

Alla sezione B “copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere” la somma assicurata dovrà essere pari ad € 1.500.000,00 (art. 14 dello schema tipo 2.3 DM 123/2004);

Copia della polizza di cui al presente articolo deve essere trasmessa alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori di cui al presente contratto (art. 103 c.7 del D.Lgs n. 50/2016).

Art. 17 – Termini di operatività delle garanzie

Tutte le polizze assicurative o le fidejussioni bancarie previste dai precedenti articoli debbono contenere la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e devono essere prestate nell'assoluto rispetto delle norme di cui all'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle norme specifiche per ogni tipo di polizza predetta di cui al Titolo VI del D.P.R. n.207/2010.

Dette polizze debbono essere redatte in conformità agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto Ministero Attività Produttive n. 123 del 12 marzo 2004.

Art. 18 - Protocollo di legalità con la Prefettura

Il presente contratto è assoggettato al Protocollo d'intesa per la promozione della legalità e delle condizioni di sicurezza nel lavoro, sottoscritto tra la Prefettura di Pesaro e Urbino ed il Comune di Fano in data 10 marzo 2020.

L'Appaltatore è altresì obbligato, qualora presenti nel presente contratto, a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nelle attività di cui all'art.1, comma 53, della L. 190/2012, così come modificate, da

ultimo, dall'art.4 bis del decreto legge 8 aprile 2020 n.23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n.40 esplicate come segue: - *Trasporto di materiale a discarica*; - *trasporto e smaltimento di rifiuti*; - *fornitura e trasporto di terra e di materiali inerti*; - *fornitura e trasporto di calcestruzzo* *fornitura e trasporto di bitume*; - *fornitura di ferro lavorato*; - *fornitura con posa in opera (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell'articolo 105 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni)*; - *noli a freddo di macchinari*; - *noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell'articolo 105 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni)*; - *autotrasporti*; - *guardiani di cantieri*.

Art. 19 – Lavorazioni da subappaltare

Le parti danno atto che l'Appaltatore ha richiesto, in sede di gara, ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di avvalersi del subappalto per le lavorazioni rientranti nella categoria nella misura massima del% dell'importo contrattuale.

Ogni subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.

L'Appaltatore nel caso in cui si avvalga del subappalto dovrà attenersi ai seguenti obblighi:

- provvedere al deposito del contratto almeno 20 giorni prima dalla data di effettivo inizio delle esecuzioni delle relative prestazioni, nonché della certificazione da parte del subappaltatore attestante i requisiti di carattere generale e di qualificazione richiesti;
- di inserire nel contratto di subappalto, pena la nullità assoluta, gli obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

di cui all'art.3 della legge 13.8.2010 n.136 e l'impegno di comunicare alla stazione appaltante ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Pesaro Urbino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (appaltatore, subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

- ai sensi dell'art.3 della legge 136 del 13.8.2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari, tutti i pagamenti al subappaltatore dovranno essere effettuati mediante conti correnti bancari o postali dedicati anche non in via esclusiva, purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni e riportare l'indicazione del CIG e del CUP, come disposto nel presente contratto, pena la nullità assoluta dello stesso contratto;

- di trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni da ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate dei subappaltatori, dei cottimisti, dei prestatori di servizi ed dei fornitori di beni o lavori con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate (ai sensi dell'art.105 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.); nel caso in cui non vengano trasmesse dette fatture entro tali termini la Stazione appaltante provvederà a sospendere i successivi pagamenti a favore dello stesso affidatario.

- l'Appaltatore dovrà altresì corrispondere alle imprese subappaltatrici gli oneri per la sicurezza relativi alle prestazioni affidate, senza alcun ribasso; il Responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ovvero il direttore dell'esecuzione provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione di detta disposizione;

- l'Appaltatore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da parte di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

Al fine dei pagamenti degli Stati d'avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, la Stazione Appaltante richiederà il DURC anche nei confronti dell'affidataria del subappalto.

Art. 20 – Risoluzione del contratto e controversie

Qualora se ne verificassero le condizioni, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del presente contratto così come regolamentata dagli articoli 108 e 110 del D.Lgs. n. 50/2016. Non si applica la clausola compromissoria di cui all'art. 209 cc. 1 e 2 del D.Lgs 50/2016.

Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere per la concreta attuazione del presente contratto si intende riconosciuta la competenza del Foro di Pesaro.

Art. 21 - Estensione degli obblighi di condotta prevista per i dipendenti pubblici

L'Appaltatore prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento integrativo del Comune di Fano approvato con delibera di Giunta Comunale n. 503 del 30 dicembre 2013 di cui dichiara di aver preso conoscenza sul sito internet dell'Ente www.comune.fano.ps.it – sezione Amministrazione trasparente e si obbliga a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

Art. 22 - Assenza di condizioni ostative alla stipula

Il Responsabile di Settore che interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli artt. 6-bis della legge n. 241/1990, art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Fano, nonché le cause di astensione previste dagli artt. 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento del Comune di Fano;
- non ricorrono gli obblighi di astensione di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Art. 23 – Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto

L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'amministrazione committente il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'affidatario stesso per conto dell'amministrazione committente.

Art. 24 – Clausola sociale

L'appaltatore qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti tra quelle oggetto del contratto, deve prioritariamente assumere soggetti svantaggiati (ai sensi della L. n. 381/91, del Regolamento CE n. 800/2008 art. 2, del Decreto 20/03/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del D.L. 34 del 20/03/2014) a condizione che la loro qualifica sia ammortizzabile con l'organizzazione aziendale prescelta dall'impresa.

Art. 25 – Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del RE (UE) 2016/679 – GDPR - si informa che:

- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fano, con sede in Fano, via s. Francesco d'Assisi, n. 76, Partita IVA 00127440410;
- i dati forniti saranno trattati con le modalità di cui al Capo II del GDPR;
- i dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di interesse pubblico in quanto gli stessi sono obbligatoriamente richiesti per consentire la stipula del contratto;
- i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e/o privati, interni ed esterni anche tramite sistemi di interconnessione, per il riscontro della loro esattezza o completezza;
- l'interessato potrà esercitare i propri diritti nel rispetto di quanto previsto dal capo III del GDPR (rif. artt-15 e ss.);
- i dati raccolti per la finalità oggetto di questa informativa saranno conservati fino all'eventuale esercizio di rettifica, cancellazione, ecc. da parte dell'interessato e comunque, in via ordinaria e generale – fatti salvi i diritti riconosciuti dal citato capo III del GDPR – per il tempo definito dalla conclusione della procedura di cui trattasi.

Per le modalità di esercizio dei propri diritti e per informazioni e chiarimenti l'interessato potrà rivolgersi al Dirigente Settore Lavori Pubblici.

Art. 26 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., il D.P.R. n. 207/2010 per le parti rimaste in vigore ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e per la parte applicabile il Capitolato

Generale d'appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n. 145.

Art. 27 – Spese

Tutte le spese relative al presente contratto, bolli, registrazione, diritti di segreteria ed ogni altra inerente e conseguente, sono a totale e definitivo carico dell'Appaltatore.

L'imposta di bollo è assolta con modalità telematica ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis del D.P.R. 642/1972 come modificato dal D.M. 22/02/2007.

Qualora dovesse essere ricalcolato il valore dell'imposta di bollo, l'Appaltatore si impegna sin da ora a versare la differenza con relativa sanzione e interessi senza alcuna rivalsa nei confronti dell'Ente e dell'Ufficiale Rogante.

Nelle ipotesi di applicazione delle penali di cui al presente contratto, l'Appaltatore si impegna sin da ora, ad effettuare i versamenti richiesti per la registrazione delle stesse all'Agenzia delle Entrate.

Art. 28 – Disposizioni di carattere fiscale

Il corrispettivo del presente contratto è soggetto ad IVA: l'atto va registrato con imposta a misura fissa giusto l'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti:

-- P.Iva n.....;
- Comune di Fano - n. 00127440410.

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile l'appaltatore dichiara di approvare tutte le clausole del presente contratto ed in particolare le seguenti:

- Art. 4 Penali;
- Art. 8 Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore;
- Art. 10 Cessione del contratto e cessione dei crediti;

- Art. 13 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Art. 19 Lavorazioni da subappaltare;
- Art. 20 Risoluzione del contratto e controversie;
- Art. 25 Trattamento dati personali;
- Art. 27 Spese.

Le parti contraenti, dopo aver letto il presente atto che consta di n. pagine intere e righe della pagina a video, lo approvano riconoscendolo conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con firma digitale, generata con dispositivi conformi alle regole tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 117 del 21 maggio 2013).

Ciascuna delle parti espressamente attesta e riconosce che la firma digitale da ciascuna di esse generata per la sottoscrizione del presente atto e dei documenti informatici depositati agli atti è basata su un certificato qualificato che non risulta scaduto di validità e non risulta revocato o sospeso ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e che non eccede eventuali limiti d'uso, secondo quanto stabilito all'art. 28, comma 3 e all'art. 30, comma 3, del citato Decreto Legislativo.

COMUNE DI FANO

LA DITTA

dott. Ing. Federico Fabbri

sig.

Il Segretario Generale dott. Stefano Morganti

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)